



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

Oggetto: richiesta sull'applicazione del D.lgs. del 20 novembre 2008, n. 188 inoltrata
[REDACTED]

In merito alla richiesta di chiarimento sull'applicazione del D.lgs. del 20 novembre 2008, n. 188 avanzata dall' [REDACTED] (pervenuta a questo Comitato con nota prot. n. 143443/Mase del 01/08/2024), relativa all'iscrizione al Registro nazionale pile e accumulatori, si rappresenta quanto segue.

Il richiedente dichiara di aver acquistato dalla [REDACTED] delle batterie per attività del [REDACTED] ma che tali batterie siano state fermate in Dogana in assenza della registrazione come "produttore" ex art 2, comma 1, lettera n), del D.lgs./188/2008 della su citata ditta [REDACTED]

Pertanto, l' [REDACTED] chiede se "l'obbligatorietà alla registrazione presso il Registro Nazionale pile e accumulatori, oltre che per il produttore, valga anche per l' [REDACTED] quale ente pubblico e utilizzatore finale".

Altresì l'istante chiede "la possibilità dell'iscrizione dell' [REDACTED] stante l'impossibilità di registrazione da parte dei produttori esteri extra UE, non dotati di appresentanti legali in Italia".

Nel merito si precisa che ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 188/2008 sono tenuti a iscriversi al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori i soli produttori di batterie e non gli utilizzatori finali.

L'iscrizione al Registro, come previsto dall'allegato III, parte A del d.lgs. n. 188/2008, deve essere effettuata dal produttore presso la camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, esso si iscrive nel



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Comitato di vigilanza e controllo

sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).

registro attraverso un proprio rappresentante legale in Italia, che si fa carico di tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 188/2008. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante.

Tanto premesso, [REDACTED] quale utilizzatore finale non è tenuta alla all'iscrizione al registro nazionale.

Si precisa altresì che la stessa [REDACTED], qualora fosse incaricata dal produttore estero in qualità di rappresentante legale dello stesso, dovrebbe in tal caso adempiere, oltre all'iscrizione al predetto registro, a tutti gli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo n. 188/2008, tra cui ad esempio l'adesione al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori, di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo, nonché al finanziamento delle attività di gestione dei prodotti a fine vita.

Il Presidente
Dott. Carlo Zaghi